

Ricorso proposto il 29 ottobre 2012 — ZZ/Parlamento**(Causa F-128/12)**

(2013/C 26/150)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ ((rappresentanti: A. Salerno e B. Cortese, avvocati)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di procedere, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, dello Statuto, al recupero di tutti gli assegni per figli a carico indebitamente percepiti dal ricorrente e non solo di quelli che ha indebitamente percepito negli ultimi cinque anni.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'AIPN del 9 dicembre 2011 nella parte in cui, in applicazione della seconda frase dell'articolo 85, paragrafo 2, dello Statuto, dispone il recupero di tutti gli importi indebitamente percepiti dal settembre 1999 e non solo di quelli percepiti negli ultimi cinque anni, in quanto l'AIPN ritiene che la parte ricorrente abbia deliberatamente indotto in errore l'amministrazione;
- in quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo;
- condannare il Parlamento alle spese.

Ricorso proposto il 31 ottobre 2012 — ZZ/Parlamento**(Causa F-129/12)**

(2013/C 26/151)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di licenziamento della ricorrente e della decisione recante rigetto della sua domanda di assistenza diretta al riconoscimento di molestie psicologiche, nonché una domanda di risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione di licenziamento della ricorrente recante la data del 19 gennaio 2012;
- annullare la decisione datata 20 marzo 2012, recante rigetto della domanda di assistenza proposta dalla ricorrente il 22 dicembre 2011;
- se necessario, annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo, del 20 luglio 2012, ricevuta in data 24 luglio 2012, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 30 marzo 2012, proposto avverso la decisione del suo licenziamento;
- se necessario, annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo, dell'8 ottobre 2012, ricevuta in data 11 ottobre 2012, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 22 giugno 2012, proposto avverso la decisione con cui è stata respinta la sua domanda di assistenza;
- condannare il convenuto al pagamento di EUR 120 000 a titolo di risarcimento danni;
- condannare il Parlamento alla totalità della spese.

Ricorso proposto il 7 novembre 2012 — ZZ e. a./Commissione**(Causa F-132/12)**

(2013/C 26/152)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrenti:* ZZ e altri (rappresentanti: F. Di Gianni, G. Coppo, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti, derivante dall'omicidio di un membro della loro famiglia, funzionario della Commissione, e della sua consorte.

Conclusioni degli ricorrenti

- Annullare la decisione dell'Autorità investita del Potere di Nomina («APN») del 26 luglio 2012, notificata il 31 luglio 2012;
- condannare la Commissione a corrispondere la somma di Euro 463 050 a favore di ciascuno degli aventi causa del funzionario assassinato, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da essi subito;
- condannare la Commissione alla corresponsione della somma di Euro 308 700 in favore del primo ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da egli subito;
- condannare la Commissione alla corresponsione della somma di Euro 308 700 in favore del secondo ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da egli subito;
- condannare la Commissione alla corresponsione della somma di Euro 154 350 in favore del terzo ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da egli subito;
- condannare la Commissione alla corresponsione della somma di Euro 154 350 in favore del quarto ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da egli subito;
- condannare la Commissione alla corresponsione in favore degli aventi causa del funzionario assassinato, della somma di Euro 574 000 per il danno non patrimoniale da questi patito nelle ore della sua agonia;
- condannare la Commissione alla corresponsione degli interessi compensatori e degli interessi di mora nel frattempo maturati;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — ZZ/Consiglio

(Causa F-134/12)

(2013/C 26/153)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, D. Abreu Caldas e S. Orlandi, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento, in primo luogo, della decisione n. 2011/866/UE del Consiglio del 19 dicembre 2011 relativa

alla decisione di non adottare la proposta di regolamento della Commissione recante adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione nonché, in secondo luogo, dei fogli paga del ricorrente relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 emessi in applicazione della suddetta decisione.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare illegittima la decisione (2011/866/UE) del Consiglio del 19 dicembre 2011 concernente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1° luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni;
- annullare la risposta di rigetto del reclamo del 30 luglio 2012 proposto avverso i fogli paga di gennaio, febbraio e marzo 2012, emessi in applicazione della decisione n. 2011/866/UE del Consiglio del 19 dicembre 2011;
- condannare il Consiglio a versare al ricorrente gli arretrati della retribuzione e della pensione cui esso ha diritto a decorrere dal 1° luglio 2011 unitamente agli interessi di mora calcolati, a decorrere dalla data di scadenza per il pagamento degli arretrati da corrispondere, al tasso stabilito dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di due punti;
- condannare il Consiglio a versare al ricorrente 1 EUR simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa dell'illecito amministrativo commesso nell'adottare la decisione (2011/866/UE) del Consiglio del 19 dicembre 2011;
- condannare il Consiglio alle spese.

Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — ZZ/REA

(Causa F-135/12)

(2013/C 26/154)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen)

Convenuto: Agenzia esecutiva per la ricerca

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell'elenco di riserva relativo al procedimento di selezione REA/2011/TA/PO/AD5.